



REGIONE PUGLIA



**Dipartimento di Prevenzione
SPESAL Area Nord**

***IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI DI
PREVENZIONE E CONTROLLO. CONTRIBUTO
A FAVORE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE
DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA
FORMAZIONE***

G. Di Leone

Antonio Gramsci (1891-1911)

2

“Produrre cultura non significa solo fare delle scoperte originali, significa anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte, “socializzarle”, per così dire, e pertanto farle diventare basi di azioni vitali, elemento di coordinamento e di ordine intellettuale o morale”





Il parere dei sindacati

3

- Impostazione formalistica largamente presente nelle nostre imprese, avvallata da «strutture pubbliche che non verificano i reali livelli di conoscenza dei lavoratori, badando solamente ad accertare il possesso della documentazione necessaria»
- Gran parte degli imprenditori preferisce l'adempimento formale all'accrescimento e alla condivisione delle conoscenze con i lavoratori

L'azione formativa è efficace?

4

- Si frequentano i corsi di formazione perché obbligati (manca una partecipazione consapevole e costruttiva) 
- Occorre incentivare la consapevolezza puntando su percorsi formativi coerenti con i processi aziendali, per gruppi omogenei di lavoratori e con trasparenza nei confronti dei percorsi formativi
- Troppe lezioni frontali che risultano eccessivamente piene di contenuti non sempre allineati alle reali esigenze formativi dei singoli gruppi di lavoratori 
- Individuare le priorità formative e puntare su metodologie didattiche mirate alla modifica dei comportamenti errati

Strumenti per l'analisi dei bisogni formativi

5

- Analisi dei documenti aziendali (DVR, percorsi formativi pregressi)
- Analisi dei processi lavorativi
- Focus Group (datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP, Preposti, MC)
- Interviste/questionari
- Analisi delle competenze
- Osservazione diretta/partecipata
-

Di cosa parliamo

6

- Accordi del 21/12/2011 (Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti)
- Accordo del 22/02/2012 (Attrezzature)
- Commissione consultiva del 18/04/2012 (qualificazione del formatore)
- Linee interpretative approvate il 25/07/2012 dalla Commissione ex art. 6 D.Lgs. 81/08

LAVORATORI - DURATA e CONTENUTI MINIMI

7

**FORMAZIONE
GENERALE
4 ORE**

**FORMAZIONE
SPECIFICA**

RISCHIO BASSO – 4 h

Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo

RISCHIO MEDIO – 8 h

Agricoltura, Pesca, Pubbl. amm.ne,
Trasporti, Magazzinaggio

RISCHIO ALTO – 12 h

Costruz., Industria, Alimentare, Tessile,
Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica,
Sanità

Formazione, non addestramento

8

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "formazione generale" e quella "specificata", ma non "l'addestramento"

Art. 2 D.Lgs. 81 /08 e s.m.i.

9

- **FORMAZIONE:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
- **ADDESTRAMENTO:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

10

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

FORMAZIONE SPECIFICA

11

- Per l'individuazione del settore economico e la determinazione della durata della formazione specifica sarà necessario riferirsi al **codice** di attività **ATECO** dell'attività (v. Allegati all'accordo)
- Formazione specifica di lavoratori che operano in **attività di tipo impiegatizio**: 4 ore a prescindere dal settore economico di appartenenza

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA

12

- ❑ I contenuti sono in relazione a quanto emerso dalla **valutazione dei rischi** e devono essere pertanto intesi come minimi.
- ❑ Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

AGGIORNAMENTO

13

- Durata minima di 6 ORE nell'arco dei **5 anni** dalla data di conclusione del rispettivo percorso di formazione
- Non possono essere riproposti i contenuti dei corsi di base
- Nell'aggiornamento non sono ricomprese le attività formative previste:
 - in caso di trasferimento o di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37, comma 4);
 - quelle derivanti dall'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

14

FORMAZIONE AGGIUNTIVA

```
graph LR; A[FORMAZIONE AGGIUNTIVA] --- B[Formazione relativa a rischi specifici...]; A --- C[Formazione prevista da norme speciali];
```

Formazione relativa a rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Es. : art. 73 co. 5 (attrezzature) – art. 136 co. 6 (montaggio ponteggi)

Formazione prevista da norme speciali

Es. : DPR n. 177/2011 (ambienti confinati)

Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta da Accordo Stato-Regioni 22.2.2012 formazione specifica

15

- PLE (con stab. / senza stab. / cumulativa) **All. III**
- Gru per autocarri **All.IV**
- Gru a torre (rotaz. in basso / in alto / cumulativa) **All.V**
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (industriali semoventi / a braccio telescopico / sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi / cumulativa) **All.VI**
- Gru mobili (ev. modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) **All.VII**
- Trattori agricoli o forestali (ruote / cingoli) **All. VIII**
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici / a fune / pale caricatrici frontali / terne / autoribaltabili a cingoli) **All. IX**

FORMAZIONE FACOLTATIVA

ART. 21

16

Contenuti e articolazione della formazione dei lavoratori possono costituire

RIFERIMENTO

per la formazione (facoltativa) prevista all'art. 21, comma 2, lettera *b*), *D.Lgs. n. 81/2008*, per componenti dell' *impresa familiare - lavoratori autonomi che compiono opere o servizi - coltivatori diretti del fondo - soci delle società semplici operanti nel settore agricolo - artigiani e i piccoli commercianti*.

formazione obbligatoria

se prevista *ex lege* come nel caso del DPR n. 177/2011 (qualificazione delle imprese per lavori in ambienti confinati)

PREPOSTI e DIRIGENTI

17

Obbligo di formazione adeguata e specifica

Parziale possibilità di utilizzo modalità e-learning (punti 1-5 par. 5)

Prova di **verifica** obbligatoria
(colloquio / test)

LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLTURA

18

- L'accordo **non si applica** nei confronti dei **lavoratori stagionali** impiegati dalle imprese medie e piccole del settore agricolo (art. 3, co.13 D.Lgs. n. 81/2008)
- Per queste imprese è prevista l'emanazione di **disposizioni semplificate** per gli adempimenti relativi all'informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria
- Se questo provvedimento non sarà emanato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11 luglio 2013) **si applicherà l'Accordo 21.12.2011**

LAVORO SOMMINISTRATO

19

1. Somministratore e utilizzatore possono concordarsi su **FORMAZIONE GENERALE** a carico del **somministratore** e **FORMAZIONE SPECIALE** a carico dell'**utilizzatore**
2. Senza accordi: la formazione da parte del **SOMMINISTRATORE** solo per le attrezzature di lavoro necessarie all'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti
3. Il contratto di somministrazione può porre a carico dell'**UTILIZZATORE** anche l'obbligo di formazione sull'utilizzo delle attrezzature

FORMAZIONE A DISTANZA (e-learning)

20

Ammessa UNICAMENTE per:

- **formazione generale per i lavoratori** (relativamente alle 4 ore comuni a tutti i settori e a tutti i lavoratori);
- **formazione dei preposti su argomenti dei punti da 1 a 5** (normativa, individuazione dei rischi, organizzazione della sicurezza, aspetti comunicativi);
- **formazione dei dirigenti** per l'intero percorso formativo;
- **aggiornamento**

...e-learning

21

unicamente in presenza delle condizioni previste nell'Allegato I all'Accordo

Può essere svolta presso il soggetto formatore, l'azienda, il domicilio del partecipante, purché sia garantito l'utilizzo delle tecnologie necessarie e la familiarità con esse, il riconoscimento del destinatario della formazione, la buona conoscenza della lingua utilizzata, il rispetto del vincolo dell'orario di lavoro e senza onere alcuno per i lavoratori

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI PARITETICI

22

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con **organismi paritetici e enti bilaterali (equiparazione ex art. 51 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008)**

ove presenti: nel settore e nel territorio in cui è svolta l'attività del datore di lavoro

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI PARITETICI

23

..... previa formalizzazione della richiesta (con elementi chiarificatori del percorso formativo proposto).

In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta il DL procede con la formazione prevista.

In caso di risposta deve tenere conto delle indicazioni ivi contenute

Qualificazione dei formatori

Alcune riflessioni

24

- segue -

Non è stata prevista la qualificazione di formatori per una limitata e circoscritta formazione all'interno delle micro e piccole imprese con bassi rischi.

Per cercare di semplificare, soprattutto in tali imprese si potrebbe ipotizzare la figura del **Collaboratore formato**

Alcune riflessioni

- segue -

25

Non sono previste forme di attestazione dei formatori qualificati

Si potrebbe istituire un apposito elenco dei formatori qualificati

In assenza di un elenco o altre forme altrettanto valide la figura del formatore sarebbe l'unica a non prevedere un controllo pubblico

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

26

- **N° max discenti/corso: 24**
- **Attività pratiche rapporto istruttore/allievi: 1/6**
- **Attività pratiche svolte in area idonea come da All. I**
- **E-learning: solo per formazione generale (moduli giuridico-normativo e tecnico)**
- **Modulo giuridico-normativo: è credito formativo permanente per attrezzature simili**
- **Accertamento apprendimenti: verifiche intermedie e finali**

Formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP

27

- Necessità di rispettare contemporaneamente tutti i criteri definiti ai punti 2.1 e 2.2 dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 ... in particolare il numero dei partecipanti.
- Troppo spesso accade che vengano assegnati crediti formativi per eventi seminariali, convegni, forum o riunioni alle quali partecipano più delle 30 unità previste come massimo dal citato accordo.

Al termine del corso

Responsabile progetto
formativo redige
valutazione globale

Attestato di abilitazione
rilasciato dal soggetto
formatore
(custodia del fascicolo del
corso per 10 anni)

alla Regione
per inserimento del
nominativo nel registro
informatizzato

al Lavoratore

Mancata formazione - conseguenze

29





Responsabilità

SPECIFICA

s. n. 81/2

Formazione
lavoratori e
RLS

Formazione del
DL che svolge i
compiti di RSPP

Art. 34, co. 2

sanz.to da art. 55, co. 2

Art. 37, co. 1 e 7 e art. 73, co. 5

sanz.ti da art. 55, co. 5 lett. c)

Attrezza
ture

GENERICI

Omicidio e
lesioni
personali
colpose

Penale artt. 589 e 590 c.p.

Civile artt. 2043 e 2087 c.c.

Risarcimenti
per fatti illeciti

Alcune riflessioni

- segue -

31

Non sono introdotte norme che prevedono l'effettività della formazione a cominciare dall'introduzione di qualche forma di controllo

Occorre definire i vari soggetti pubblici a cui assegnare i compiti di assistenza, vigilanza e controllo e di definire anche per i formatori

- elementi premiali
- sanzioni amministrative, interdittive o penali

Alcune riflessioni

- segue -

32

I criteri individuati garantiranno la formazione come progetto?

Un aspetto critico della formazione è rappresentato dall'effetto meramente estetico: il formatore può essere più centrato sulla riuscita dell'intervento fine a se stesso senza tener conto della efficacia, del comportamento che ne scaturisce se sarà o no coerente con la formazione erogata.



Ultima riflessione

33

... È importante che il formatore attui una riflessione sul proprio lavoro durante tutto il percorso di formazione. .. determinante per adattare il percorso formativo anche in itinere. Il formatore deve fare costantemente i conti con la propria progettazione e la propria pratica. In tal senso esso deve prendere coscienza che nel formare egli stesso apprende e pertanto deve essere in grado non solo di gestire i percorsi altrui ma anche il proprio. Non a caso si parla di formatore come "professionista riflessivo". Parlare di skills è riduttivo, le competenze vengono poste al centro e sono molteplici (disciplinari, progettuali, relazionali, valutative...); la figura emerge nel momento in cui esse vengono "orchestrate" in base alla situazione richiesta e non semplicemente sommate.

K. Popper

34

“Quello che chiamiamo il metodo scientifico consiste nell'imparare sistematicamente dai nostri errori”

La vitalità di un sistema è proporzionata alla sua capacità di individuare gli errori che ha commesso e alla velocità con cui li elimina

